



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Nona Sezione Civile

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 18887 / 2016 promossa da:

, elettivamente domiciliato in presso il difensore
VIA SUSA, 32 10138 TORINO avv. SAVIO GUIDO ERNESTO MARIA e avv.
PARTE RICORRENTE

contro

TORINO COMMISSIONE TERRITORIALE, elettivamente domiciliato in presso
PARTE RESISTENTE NON COSTITUITA

e

Pubblico Ministero presso il Tribunale

INTERVENUTO PER LEGGE

Il Giudice dr. Maria Cristina Contini;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07/06/2017,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ex art. 35 comma 10 Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n.25 "*Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato*" e ex art. 19 decreto legislativo 1 settembre 2011, n.150 "*disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n.69*"
avente ad oggetto

l'impugnazione del provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale di Torino per il riconoscimento della Protezione Internazionale in data 23 marzo 2016 notificato il 8 giugno 2016.

IN FATTO

Con ricorso depositato il 7 luglio 2016 ha proposto impugnazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe chiedendo il riconoscimento : **a)** della protezione sussidiaria; **b)** della ricorrenza di seri motivi di carattere umanitario ostativi al suo allontanamento dal territorio nazionale e idonei al rilascio del corrispondente permesso di soggiorno

Il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati regolarmente comunicati ha fatto pervenire attestazione di inesistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato ex art. 12 lettera c) e art.16 comma 1 lettera b) D.lgs. n.251/2007.

Con nota in data 28 aprile 2017 ha concluso per il rigetto del ricorso.



Con il decreto di fissazione di udienza si è disposto non procedersi a nuova audizione dell'interessato.

Il Giudice, sentito il difensore che ha anche richiesto la liquidazione del suo onorario, essendo il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio, si è riservato di provvedere.

IN DIRITTO

, nato a nato il 17 dicembre 1996 a Sami Koto (Gambia) privo di documenti di identità del Paese di origine dichiarato (Gambia) ha affermato di avere fatto ingresso irregolare in Italia il 15 aprile 2015 attraverso la frontiera marittima siciliana, provenendo dalla Libia.

Quanto ai motivi che l'avevano indotto a espatriare e a chiedere la protezione internazionale nulla ha dichiarato al momento della formalizzazione della domanda.

Sentito dalla Commissione, ha dichiarato di essere nato e cresciuto a Sami Koto (Regione di Bassé), di appartenere al gruppo etnico mandingo e di essere di religione musulmana.

Il suo nucleo familiare era composto, oltre che da lui stesso e dai genitori, da una sorella e dalla prima moglie del padre dalla quale aveva avuto due maschi e due femmine.

Tutti vivevano insieme, compreso lo zio paterno con la sua famiglia.

Il padre era morto nel 2013.

Il sig. era andato solo alla scuola coranica ed era scarsamente capace di leggere e scrivere.

Era sposato e non aveva figli.

Fino alla partenza aveva lavorato come contadino: *“facevo il contadino aiutando mio padre a coltivare le sue terre”*.

Quanto ai motivi che lo avevano indotto ad espatriare ha dichiarato di avere provocato involontariamente un incendio della “foresta”.

Ha infatti spiegato di utilizzare il fuoco *“per cacciare le api”* allo scopo di raccogliere il miele *“che si trova nei buchi degli alberi”*.

Il giorno del fatto, nel mese di dicembre 2014: *“io avevo il fuoco in mano che mi è caduto e questo fuoco ha preso la foresta. Io prendevo tante erbe secche che legavo alla punta di un bastone, poi accendevo con il fuoco e con questo cacciavo le api”*.

Non era riuscito a dominare l'incendio di questa foresta che si trovava nei pressi del suo villaggio: *“il capo villaggio mi ha chiesto e gli ho spiegato di non averlo fatto apposta ma il capo villaggio mi ha detto che chi fa questi danni deve rispondere alla polizia e la polizia deve applicare la legge e rischiamo di essere condannato. Siccome avevo paura di essere condannato sono scappato”*.

Ha spiegato che per quel fatto avrebbe potuto subire un condanna a 10 anni di carcere.

Dunque il ricorrente pone a fondamento della domanda di protezione la sua condizione di cittadino gambiano, esposto al rischio di subire una pesante condanna a una pena detentiva per avere dato involontariamente fuoco a una foresta e, quindi, di dover scontare la pena in condizioni disumane.

L'art. 3 D.lgs. n.251/2007 prevede che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano valutare principalmente:

- a) tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione;



- b) le dichiarazioni e di documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o gravi danni;
- c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente.

Nel caso in cui il richiedente non sia in grado di suffragare con prove taluni elementi delle sue dichiarazioni l'autorità competente a decidere sulla domanda può ritenerle comunque provate se è ragionevole e plausibile che :

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita un'adeguata motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente sono coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone;
- d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

Le dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso del procedimento, sfornite di elementi oggettivi di prova legati alla sua situazione personale, esaminate secondo i criteri di cui al citato art. 3 comma 5 D.lgs. n. 251/2007, obiettivamente molto lineari, appaiono tuttavia intrinsecamente inverosimili.

Non ci sono invece ragioni per dubitare che il ricorrente, come da lui dichiarato, sia cittadino Gambiano e provenga dalla zona di Bassé.

E' quindi rispetto a questo Paese che, valutati i fatti e la condizione personale del richiedente, deve essere esaminato il rischio connesso a un eventuale rimpatrio.

L'inconsistenza del racconto risiede, come del resto correttamente rilevato dalla C.T., nella assoluta sproporzione tra i mezzi di cui il sig. disponeva per scacciare le api e impossessarsi del miele, e le conseguenze quasi catastrofiche che ne sarebbero derivate.

Quand'anche possa essere vero che gli sia "caduto il fuoco" per terra, ossia la punta del bastone, con erba secca alla quale era stato appiccato del fuoco, non si spiega, e non è per questo credibile, che ne sia seguito un incendio impossibile da controllare in modo pressoché immediato, senza che lui stesso o le persone che stavano nel villaggio riuscissero a intervenire e, comunque, senza che il ricorrente abbia subito danni.

Non è neppure ragionevole che il ricorrente sia scappato immediatamente senza neppure verificare che vi fosse l'effettivo rischio, per lui, di subire una condanna a 10 anni di carcere.

La vicenda non appare quindi plausibile e non si rinvergono motivi di inclusione nella protezione sussidiaria o umanitaria, per i motivi di seguito meglio precisati.

Si deve dare atto che la difesa non insiste per il riconoscimento dello status di rifugiato, i cui presupposti sono stati esclusi dalla C.T. con il provvedimento che per questa parte non risulta impugnato.

Si ritiene condivisibile la valutazione della difesa in quanto non si rinvergono, nel presente caso, anche ove si ritenesse completamente veridica la storia narrata gli elementi costitutivi della fattispecie in esame.



Infatti il ricorrente non descrive atti persecutori subiti prima della partenza e l'azione giudiziaria temuta non potrebbe essere considerata tale, in quanto troverebbe il suo fondamento in un atto di danneggiamento, sia pure colposamente posto in essere dal ricorrente.

Tale azione avrebbe quindi autonome ragioni e non sarebbe legata a nessuno dei motivi di cui all'art. 8 decreto qualifiche.

Quanto alla **protezione sussidiaria** è necessario che il richiedente rischi in caso di rimpatrio, di subire una condanna a morte o l'esecuzione di una condanna già emessa; la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante; di correre un pericolo di vita o incolumità fisica a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Non ricorre nel caso in esame alcuna delle ipotesi di cui all'art. 14 D.lgs n.251/2007.

Con riferimento alle ipotesi di rischio di **condanna a morte o trattamento inumano o degradante** si deve, anzitutto richiamare la sentenza resa dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia in data 17 febbraio 2009 (C - 465/07, Elgafaji) che nell'individuare l'ambito di protezione offerta dall'art. 15 Direttiva 2004/83/CE (disposizione trasposta dal legislatore italiano con l'adozione dell'art. 14 D.lgs. n.251/2007 prima richiamato), al punto 31 della motivazione ha chiarito che :

perché una persona possa essere considerata ammissibile alla protezione sussidiaria, qualora sussistano, conformemente all'art. 2 lettera e) di tale direttiva, fondati motivi di ritenere che il richiedente incorra in un *“rischio effettivo di subire un ... danno” nel caso di rientro nel paese interessato*, i termini *“condanna a morte”* o *“l'esecuzione”*, nonché *“la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente”* devono essere riferiti a un rischio di danno riferiti alla particolare (individuale) posizione del richiedente essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della sentenza citata).

E' quindi necessario che dal complesso della vicenda posta a base della domanda emerga l'esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a simili sanzioni a causa della propria situazione specifica, non essendo invece in questa sede rilevante l'eventuale rischio di *“trattamenti inumani o degradanti”* derivante da una situazione di violenza generalizzata alla quale potrebbe essere esposta tutta la popolazione di una determinata zona.

Nel presente caso il rischio di danno temuto consiste nella possibilità di subire una pesante condanna da parte delle autorità statali, da scontare in condizioni carcerarie molto dure.

Per le ragioni che si sono in precedenza esposte non è verosimile che al ricorrente possa essere imputata la devastazione (colposa) di una foresta.

Se così fosse non ci sono ragioni per escludere che egli possa comunque difendersi e, inoltre, non vi sono neppure oggettivi elementi dai quali si possa fondatamente affermare che una azione legale sia stata in passato, o possa essere in futuro, intentata a suo carico.

Il timore espresso dal ricorrente non è pertanto effettivamente fondato.

Con riferimento al rischio di essere coinvolto nella violenza di un **conflitto armato generalizzato**, ricordato che l'art. 14 D.lgs. n.251/2007 costituisce



trasposizione della corrispondente disposizione contenuta nella direttiva 2004/83/CE, ossia l'art. 15 lettera c), si deve richiamare la definizione di "conflitto armato" quale deriva dalla sentenza della Corte di Giustizia (Quarta sezione) del 30 gennaio 2014 (causa C - 285 /12 - Diakité) secondo cui "si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione".

La stessa decisione ha inoltre precisato che la protezione accordata dal legislatore dell'Unione con l'adozione dell'art. 15 lettera c) direttiva qualifica non riguarda in modo esteso e generalizzato la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente che derivi sia da un conflitto armato, sia da "violazioni sistematiche e generalizzate dei diritti dell'uomo" avendo il legislatore comunitario optato "per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale", secondo l'ampia definizione che la stessa Corte di Giustizia ha ricavato in via interpretativa (v. in particolare i punti 28 e 29 della sentenza citata).

Con riferimento a questo tipo di rischio non sono state svolte specifiche allegazioni e, del resto, non risulta che il Gambia sia interessato da conflitti interni o internazionali.

Si vedano i seguenti documenti:

Jamestown Foundation, Leaving Islamism Aside: The Gambia Under Adama Barrow, 5 May 2017, available at: <http://www.refworld.org/docid/591576494.html>

UN News Service, West Africa can serve as a model for preventive diplomacy – UN political chief, 7 March 2017, available at:

<http://www.refworld.org/docid/58becc6f4.html>

Infine non ricorrono i presupposti per il riconoscimento dei **gravi motivi di carattere umanitario**, ostativi all'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale.

Breve ricostruzione sistematica dell'istituto

A partire dall'entrata in vigore del decreto legislativo n.251/2007, che ha introdotto la figura della protezione sussidiaria, l'esame della posizione del richiedente asilo deve avvenire in modo unitario e complessivo e, ove non vi siano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, si deve valutare se sussista comunque un obbligo di protezione, in considerazione del rischio prospettato, in base ad altri impegni internazionali assunti dall'Italia, diversi da quelli riconducibili ai casi contemplati dall'art.3 CEDU.

In tal caso, ove venga accertata la sussistenza di rischi connessi al rimpatrio non coperti dall'ambito di applicazione delle disposizioni attuative delle norme del sistema europeo del diritto di asilo (il c.d. CEAS), deve essere riconosciuta la forma residuale di protezione, comunemente denominata "umanitaria".

A questo fine si deve, anzitutto, verificare se la parte ricorrente abbia posto a base di questa specifica domanda gli stessi fatti posti a fondamento della domanda di



protezione internazionale, ovvero se abbia indicato l'esistenza di ulteriori ragioni di vulnerabilità personale che impongano il riconoscimento di questa forma di protezione non prevista dalle norme del sistema europeo del diritto di asilo (il c.d. CEAS : Common European Asylum System).

Occorre altresì verificare se la domanda di protezione non possa essere accolta per l'esistenza di cause di esclusione (articoli 10, 12 e 16 D.lgs. n.251/2007) ovvero per la ritenuta infondatezza nel merito della stessa.

Nel primo caso, infatti, l'istituto della protezione umanitaria, costituisce concreta attuazione del diritto di non refoulement riconosciuto dal primo comma dell'art. 19 T.U.I. che prevede che : *“in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvitato verso uno Stato nel quale non sia protetto da persecuzione”*.

Il divieto è assoluto e quindi il diritto al rilascio del corrispondente permesso di soggiorno (v. art. 5 comma 6 Testo Unico Immigrazione) permane anche se al richiedente non può essere riconosciuto né lo status di rifugiato, né la protezione sussidiaria a causa della accertata esistenza di cause di esclusione.

Qualora, invece, il mancato riconoscimento della protezione internazionale non derivi dall'esistenza di cause ostative, ma discenda dalla accertata insussistenza di idonee cause di inclusione nelle due fattispecie dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, occorre che sussistano, per il riconoscimento della protezione umanitaria, ulteriori e diversi motivi di inclusione, propri di questa specifica fattispecie che lo stesso art. 19 D.lgs. 25 luglio 1998, n.286, al comma II, elenca in modo non tassativo ma certamente esemplificativo, e che hanno come comune caratteristica quella di essere espressione di una particolare condizione di vulnerabilità personale del richiedente, da valutare caso per caso.

Tale disposizione costituisce infatti la base normativa principale per l'individuazione degli ulteriori impegni di protezione verso i richiedenti asilo che l'Italia ha assunto, accanto a quelli ricavabili dalla sottoscrizione delle convenzioni internazionali e la cui attuazione coincide con l'adozione delle citate disposizioni del CEAS..

L'art. 19 T.U.I., al secondo comma dispone che :

2 non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'art. 13 comma 1 nei confronti :

- a) degli stranieri minori di anni 18, salvo il diritto di seguire il genitore o l'affidatario espulsi;*
- b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'art.9;*
- c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;*
- d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivo alla nascita del figlio cui provvedono;*

2 bis Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché di minori, ovvero delle vittime di gran

di violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.



Così delineata la struttura essenziale della complessa fattispecie della protezione umanitaria, occorre verificare quali fatti siano stati posti dal ricorrente a fondamento della domanda in questione.

Come in precedenza esposto, la domanda è stata rigettata per ritenuta insussistenza dei motivi di inclusione (ossia dei requisiti fondamentali per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria) e non si può ritenere, non essendovi alcuna allegazione o prova in tal senso, che il ricorrente rientri in una delle categorie del citato art. 19.

La difesa ha allegato, per la protezione umanitaria, ulteriori motivi.

La parte ricorrente richiama (e documenta) in proposito le attività svolte e risultati formativi durante il periodo di accoglienza.

Ritiene il Tribunale che si tratti di questioni non idonee a fondare il riconoscimento della protezione umanitaria.

Come si è appena osservato, accertata l'assenza di cause di inclusione, occorre, per accedere alla protezione umanitaria, che il richiedente si trovi in una particolare condizione di vulnerabilità personale, dovuta a cause diverse e ulteriori rispetto a quelle già valutate ai fini del riconoscimento delle forme maggiori di protezione.

Le attività svolte nel periodo di accoglienza non costituiscono, evidentemente, prova di una particolare condizione di vulnerabilità (mostrando, anzi, una notevole capacità dell'interessato di utilizzare gli strumenti messi a sua disposizione dal sistema di accoglienza) ed esse devono essere ricondotte al contesto fattuale e giuridico del sistema nell'ambito del quale sono state svolte.

Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142 ha attuato la direttiva 2013/337UE *“recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2012/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”*.

Le misure previste dal decreto, conformemente alle disposizioni contenute nella c.d. direttiva accoglienza, hanno lo scopo di assicurare ai richiedenti asilo che ne facciano richiesta e che soddisfino i requisiti per accedervi, una sistemazione dignitosa nel periodo compreso tra il momento in cui manifestano la volontà di presentare domanda di protezione e il momento in cui la procedura si conclude (con il riconoscimento o con il non riconoscimento della protezione richiesta), come risulta dall'art. 1 del decreto citato.

Per quanto riguarda, in particolare, le attività di istruzione e lavorative è lo stesso decreto a escludere che esse costituiscano causa di riconoscimento del titolo di protezione richiesto, avendo invece il diverso scopo di consentire al richiedente asilo di condurre una vita attiva nella fase necessaria per il completamento della procedura e di impiegare positivamente questo periodo in vista dell'eventuale accoglimento della domanda e di un possibile percorso futuro di integrazione, condizionato tuttavia all'accoglimento della domanda di protezione, e non presupposto di essa.

L'art. 22 *“lavoro e formazione professionale”* infatti così dispone:

1 il permesso di soggiorno per richiesta asilo di cui all'art. 4 consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessante giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente.



2 il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può esser convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3 i richiedenti che usufruiscono delle misure di accoglienza erogate ai sensi dell'art. 14, possono frequentare corsi di formazione professionale eventualmente previsti dal programma dell'ente locale del richiedente.

E' allora evidente che tutte le attività svolte in questo periodo (volontariato, istruzione, formazione professionale, lavoro subordinato) non costituiscono autonomo titolo per il riconoscimento della protezione umanitaria, né valida prova del radicamento del richiedente nel territorio, tale da costituire un impedimento al diniego della protezione richiesta.

Il ricorso deve, quindi, essere respinto.

Le spese vanno compensate, tenuto anche conto della mancata costituzione in giudizio da parte del Ministero.

Si provvede inoltre con contestuale separato provvedimento, alla liquidazione dei compensi al difensore del ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, visto l'art. 35 D.lgs. n.25/2008;

RIGETTA

il ricorso proposto da _____, nato a nato il 17 dicembre 1996 a Sami Koto (Gambia) avverso il provvedimento emesso nei suoi confronti dalla Commissione Territoriale di Torino in data 23 marzo 2016 notificato il 8 giugno 2016;

SPESE

Compensate.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Torino, 26 agosto 2017

Il Giudice

dr. Maria Cristina Contini

